

## **SCHEMA DI ACCORDO DI COOPERAZIONE**

**TRA**

**REGIONE LOMBARDIA**

**E**

### **FONDAZIONE REGIONALE PER LA RICERCA BIOMEDICA PER LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DI INIZIATIVE A FAVORE DELLA RICERCA BIOMEDICA IN LOMBARDIA E DELLA COMPETITIVITÀ DEL TERRITORIO LOMBARDO NEL SETTORE DELLE SCIENZE DELLA VITA**

#### **PREMESSO CHE**

- A. Il Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura, approvato con DCR n. 78 del 9 luglio 2013, ha Previsto che tutte le realtà degli Enti del Sistema Regionale così come definite dalla normativa regionale sono funzionali all'attuazione delle politiche regionali;
- B. Il Documento di Economia e Finanza regionale 2016, approvato dal Consiglio regionale il 22 novembre 2016 con delibera n. 1315/2016 che aggiorna le linee programmatiche indicate nel PRS X Legislatura tracciando la visione strategica dell'azione regionale per il triennio 2017-2019, con un focus sulla programmazione per l'anno 2017, ha confermato che tra le priorità strategiche della Lombardia rientrano le attività volte a promuovere e a favorire la ricerca e l'innovazione in ambito clinico e preclinico per sostenere l'eccellenza della sanità lombarda, anche a livello internazionale, attraverso la collaborazione con la Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica;
- C. La Fondazione regionale per la ricerca biomedica con DGR n. IX/3966/2012 è stata inserita nel Sistema degli enti regionali (SiReg) all'Allegato A2 della L.r. 30/2006, così come modificata dalla L.r. 14/2010;
- D. Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica, in quanto costituita da Regione Lombardia, svolge unicamente attività di interesse pubblico che rientra nell'ambito delle finalità istituzionali del fondatore nel campo della ricerca biomedica, dando attuazione agli indirizzi contenuti nelle leggi regionali relative ai temi oggetto del presente Accordo di Cooperazione anche al fine di alimentare un sistema delle conoscenze a supporto delle politiche regionali e per l'implementazione della competitività del territorio lombardo nell'ambito delle Scienze della Vita;
- E. Regione Lombardia e Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica hanno stipulato in data 03.07.2013 una Convenzione, approvata in schema con DGR n. 335/2013, inserita in al n. 17873/rcc della raccolta Convenzioni e Contratti, "per lo sviluppo e l'implementazione di nuovi percorsi di ricerca finalizzati alla cura delle patologie sul territorio lombardo" a valere sino al 31 dicembre 2017;
- F. Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica ha modificato in data 17 giugno 2016 il proprio Statuto, approvato con DGR n. 5221 del 31.05.2016, nel quale è stato valorizzato lo scopo riconducendolo all'ambito "Scienze della Vita", con l'obiettivo primario di promuovere la ricerca anche con riferimento alle aree sinergiche e complementari individuate dalle politiche regionali.
- G. Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto, persegue la promozione, nel settore delle Scienze della Vita, della ricerca scientifica e sanitaria anche con riferimento alle aree sinergiche e complementari individuate dalle politiche regionali, sostenendo attività di ricerca e innovazione con particolare riguardo alla ricerca preclinica e clinica, al trasferimento tecnologico, alla diffusione e valorizzazione dei risultati della ricerca e alla promozione del capitale umano;

- H. La citata DGR n. 5221/2016 ha previsto che, nelle more dell'approvazione di una nuova Convenzione tra Regione Lombardia e Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica, la Convenzione n. 17873/rcc fosse applicata unicamente per le sole indicazioni e prescrizioni coerenti con il nuovo Statuto;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

**REGIONE LOMBARDIA**, con sede legale in Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano, codice fiscale 80050050154 nella persona del Direttore pro-tempore della DG Welfare e Direttore pro-tempore della DG Università Ricerca e Open Innovation domiciliati per la carica presso la sede di Regione Lombardia

**E**

**FONDAZIONE REGIONALE PER LA RICERCA BIOMEDICA**, con sede legale in Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano, nella persona del direttore generale pro-tempore [.....] domiciliato per la carica presso la sede di FRRB,

di seguito denominate congiuntamente "le Parti"

### **CONVENGONO E STIPULANO IL PRESENTE ACCORDO DI COOPERAZIONE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI**

#### Art. 1 – Finalità e oggetto dell'Accordo

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e delineano i presupposti per il rapporto di cooperazione tra la Regione Lombardia (di seguito denominata "Regione") e la Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica (di seguito denominata "Fondazione") in riferimento alle attività di cui al successivo articolo 2.
2. E' interesse comune di Regione e Fondazione attivare una specifica cooperazione avente ad oggetto attività comuni per la valorizzazione, la promozione e incentivazione dell'innovazione tecnica, scientifica e produttiva, degli investimenti nel campo della ricerca ivi compresi gli aspetti attinenti la formazione delle decisioni e la loro divulgazione;
3. In particolare le parti danno atto di perseguire quali obiettivi comuni di pubblico interesse:
  - I. la promozione sul territorio lombardo del settore Scienze della Vita quale ambito strategico per incrementare la competitività del sistema socio-economico regionale;
  - II. la valorizzazione della ricerca biomedica tramite il sostegno ad attività e progetti di ricerca con particolare riguardo alla ricerca preclinica e clinica per incrementare l'innovatività del sistema di prevenzione e cura di patologie complesse a beneficio del cittadino-paziente.
  - III. la promozione della traslationalità dei risultati della ricerca nella pratica clinica e assistenziale per garantire un Sistema Sociosanitario sempre più all'avanguardia e del trasferimento tecnologico del valore prodotto dalla ricerca.
  - IV. Il posizionamento dell'ecosistema della ricerca biomedica lombarda nel contesto europeo e internazionale per massimizzare le ricadute, anche economiche, sul territorio regionale generate dal presidio di iniziative e attività ritenute strategiche per lo sviluppo del settore delle Scienze della Vita.

#### Art. 2 – Attività delle parti

La cooperazione avrà ad oggetto lo svolgimento delle attività come di seguito descritte.

1. Fondazione, in coerenza con le proprie finalità istituzionali:

- a) promuove la valorizzazione del capitale umano dedicato alla ricerca attraverso iniziative di alta formazione, anche internazionali, e di crescita professionale, di aggiornamento scientifico e culturale, rivolte in particolar modo ai giovani ricercatori;
- b) realizza bandi competitivi per il finanziamento di progetti di ricerca altamente innovativi, selezionati attraverso procedure di valutazione improntate sulle migliori *best practice* internazionali, con finalità clinico applicative e ricadute traslazionali, anche per incrementare gli impatti sul sistema sociosanitario regionale;
- c) favorisce una stretta sinergia tra le strategie adottate dalla Commissione Europea in ambito Scienze della Vita e gli indirizzi regionali in materia, promuovendo il posizionamento di Regione nei processi di definizione delle policy europee anche tramite la partecipazione a progetti europei utili al raggiungimento dello scopo e ad incrementare le risorse disponibili al finanziamento della ricerca in Lombardia;
- d) fornisce un supporto tecnico a Regione, anche per il tramite del suo Comitato Scientifico, nella elaborazione degli indirizzi strategici e delle policy in ambito Scienze della Vita, anche a livello internazionali, finalizzati a sostenere processi innovativi con ricadute mirate alla promozione della salute pubblica.
- e) favorisce la diffusione presso i cittadini, le imprese, le istituzioni, gli enti, gli organi di informazione, una migliore conoscenza delle predette tematiche, anche favorendo il dibattito e la divulgazione dei risultati della ricerca, coinvolgendo gli stakeholder nei processi di democrazia partecipativa;
- f) promuove lo sviluppo di relazioni istituzionali, sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici o privati, italiani o esteri, nei settori d'interesse delle Parti;

2. Regione, in coerenza con le proprie finalità istituzionali, per il tramite della DG Welfare e della DG Università, Ricerca e Open Innovation:

- g) elabora la definizione degli indirizzi strategici e delle policy nell'ambito della ricerca biomedica in collaborazione con le istituzioni nazionali (in particolar modo con il Ministero della Salute e gli organi competenti da esso dipendenti) e con gli enti del Sistema Sanitario Regionale;
- h) verifica l'attinenza delle attività proposte da Fondazione rispetto alle priorità e alle politiche regionali; valuta le proposte elaborate dalla Fondazione sulle priorità dei campi di applicazione della ricerca biomedica elaborate anche grazie al Comitato Scientifico, verificandone l'attinenza rispetto alle priorità strategiche contenute nel Programma Strategico triennale per la Ricerca l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico previsto dalla l.r. n. 29/2016;
- i) definisce la procedura giuridico amministrativa e criteri per la progettazione dei bandi sulla ricerca in collaborazione con Fondazione con particolare riguardo alle procedure sugli aiuti di stato e all'applicazione delle norme sulla trasparenza e anticorruzione;
- j) definisce le linee guida essenziali per la rendicontazione dei bandi sulla ricerca;
- k) effettua controlli istruttori sulle operazioni di rendicontazioni presentate da Fondazione;
- l) verifica il valore prodotto dalle attività di ricerca promosse da Fondazione e ne favorisce la traslazione delle ricadute nel Sistema Sanitario Regionale;
- m) promuove gli aspetti organizzativi e gestionali all'interno del Sistema Sanitario Regionale finalizzati a recepire nuovi modelli e prassi generati dai risultati dei progetti di ricerca sostenuti.
- n) valuta i risultati della ricerca e gli impatti sul sistema della salute, anche in chiave di trasferimento tecnologico ed eventuale industrializzazione, ai fini delle scelte politiche sugli investimenti pubblici in ricerca in attuazione delle previsioni della Lr n. 29/2016;

### Art. 3 – Piano di Azione

1. Le attività svolte in cooperazione tra Regione e Fondazione sono contenute in un Piano di Azione annuale presentato dalla DG Welfare, corredato di specifiche schede progetto, elaborato ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di Fondazione.

2. Il Piano di cui al comma 1 è trasmesso alla Giunta regionale per la sua approvazione.
3. Gli esiti delle attività contenute nel Piano di Azione, realizzate in collaborazione tra le Parti nel corso dell'anno di riferimento, sono oggetto di un documento riepilogativo che le Parti trasmettono entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla Cabina di Regia di cui all'articolo 2 comma 1 della l. r. n. 29/2016, costituita con d.g.r. 6248 del 20.02.2017 per le considerazioni finalizzate alla valutazione degli impatti della ricerca.

#### Art. 4 – Procedure per la definizione di bandi competitivi

1. Regione, per il tramite della DG Welfare e la DG Università Ricerca e Open Innovation, definisce i criteri essenziali di rendicontazione delle spese sostenute dai beneficiari dei bandi competitivi.
2. Fondazione procederà alla stesura del testo dei bandi e della relativa documentazione tecnico amministrativa in attuazione ai criteri definiti da Regione ed in particolare dalle DGR n. 5500/2016 e DGR n. 6000/2016;
3. Nel caso in cui i bandi siano rivolti anche ad imprese, Fondazione deve richiedere a Regione per il tramite delle Direzioni competenti il parere del suo Comitato Aiuti di Stato.
4. Fondazione nel rispetto della normativa sulla trasparenza pubblica anche sul proprio sito istituzionale il testo dei Bandi competitivi che intende promuovere e ne assicura la massima divulgazione tramite gli opportuni canali regionali e settoriali.

#### Art. 5 – Procedure di liquidazione e rendicontazione delle risorse regionali destinate alla ricerca

1. Le risorse destinate al lancio di bandi competitivi previsti nel Piano di Azione di cui al comma 1 sono liquidate in un'unica soluzione da Regione, tramite la DG Welfare, a Fondazione solo successivamente all'approvazione da parte della Giunta regionale del Piano stesso.
2. Le risorse destinate alla ricerca ed erogate da Fondazione tramite bandi competitivi saranno rendicontate a Regione a conclusione di ciascun ciclo erogativo.
3. Con regole e criteri definiti all'interno di ciascun Bando, Fondazione assicura il continuo monitoraggio delle attività progettuali sostenute con risorse regionali grazie alla raccolta, con cadenza annuale, di relazioni tecnico-scientifiche e rendicontazioni economiche dettagliate per voci di spesa.
4. Ciascun report inviato alla Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica sarà sottoposto a verifica da parte degli uffici amministrativi interni preposti alla gestione dei bandi e, nel caso di esito positivo, si provvederà alla erogazione delle tranches di pagamento nel rispetto delle regole di rendicontazione e delle percentuali di finanziamento definite nel bando stesso.
5. I report periodici saranno archiviati presso la sede della Fondazione e saranno all'occorrenza messi a disposizione degli uffici regionali per eventuali verifiche o controlli in merito allo stato di avanzamento dei progetti finanziati.
6. L'erogazione del saldo sarà inoltre vincolata alla presentazione da parte dei soggetti beneficiari di un finanziamento della Fondazione di una relazione redatta da un revisore indipendente che certificherà l'inerenza e la congruenza, anche economica, dei progetti finanziati e la correttezza delle spese sostenute.
7. La Fondazione si riserva inoltre la facoltà di effettuare entro 5 anni dalla conclusione delle attività progettuali dei controlli di secondo livello.
8. Alla conclusione del ciclo erogativo collegato al singolo bando la Fondazione presenterà ai competenti uffici regionali le rendicontazioni ricevute e le prove dei pagamenti effettuati in favore dei soggetti beneficiari.
9. La documentazione contabile e amministrativa rendicontata dai beneficiari dei finanziamenti dovrà essere conservata presso la sede della Fondazione, per un periodo di 10 anni e resa disponibile per i controlli posti in essere da Regione.

#### Art. 6 – Rimborso costi sostenuti dalla Fondazione

1. I costi sostenuti da Fondazione per le attività previste annualmente dal Piano di Azione sono rimborsati in due soluzioni con cadenza semestrale (31 luglio – 31 gennaio) - a seguito di rendicontazione presentata a Regione - per il tramite della Direzione Welfare secondo quanto previsto nelle schede di progetto allegate al Piano di Azione di cui all'art. 3 che precede.
2. Eventuali rimodulazioni nelle previsioni di spesa delle attività inserite nelle schede progetto del Piano di Azione sono oggetto di ricognizione da effettuarsi con provvedimento della DG Welfare successivamente al primo rimborso semestrale, fermo restando il limite massimo dell'importo complessivamente previsto per il ristoro dei costi sostenuti dalla Fondazione.
3. La documentazione contabile e amministrativa comprovante i costi sostenuti dalla Fondazione dovrà essere conservata presso la Fondazione, per un periodo di 10 anni e resa disponibile nel caso di eventuali controlli posti in essere da Regione.

#### Art. 7 – Referenti per l'attuazione dell'Accordo

1. Regione indica quale proprio referente:
  - il dirigente pro-tempore della Struttura Piani e Progetti per la Direzione Welfare;
  - il dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa Autorità di gestione POR FESR 2007-2013 per la Direzione Università, Ricerca e Open Innovation;
2. Fondazione indica quale proprio referente il titolare della funzione "Affari Istituzionali" allo scopo designato;
3. L'eventuale sostituzione del referente per l'attuazione dell'accordo di una delle parti, dovrà essere comunicata formalmente all'altra parte.

#### Art. 8 – Validità dell'Accordo

1. Il presente Accordo ha durata a decorrere dalla data di sottoscrizione e fino al 31 dicembre 2018.
2. Il presente Accordo sostituisce integralmente la precedente Convenzione in scadenza al 31 dicembre 2017 inserita nella raccolta Convenzioni e Contratti al n. 17873/rcc.
3. Alla scadenza del presente Accordo, le Parti valuteranno l'eventuale prosecuzione della collaborazione anche in funzione degli esiti delle attività di ricerca.

#### Articolo 9 – Riservatezza

1. Nel corso della cooperazione la Fondazione potrà avere accesso ai dati ed alle informazioni disponibili presso la Regione Lombardia e si impegna ad utilizzare i dati raccolti dalla Regione esclusivamente a fini dello svolgimento delle attività da realizzare.
2. Fondazione garantisce che il proprio personale delegato allo svolgimento della cooperazione mantenga nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata il segreto per quanto concerne le informazioni e i documenti riservati della Regione dei quali tale personale sia venuto a conoscenza nell'ambito del presente accordo.
3. Regione, analogamente, è tenuta ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell'attività di cooperazione oggetto del presente accordo per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, e documenti, di cui fosse venuta a conoscenza, o che le fossero comunicati dallo stesso Responsabile di cui al precedente articolo 8, o dai suoi collaboratori, in virtù del presente accordo e che non costituiscano l'oggetto dell'accordo stesso.
4. La documentazione di carattere tecnica/scientifica/commerciale sarà soggetta ai limiti di riservatezza ed eventuali diritti di proprietà industriale ai sensi delle normative di riferimento e pertanto soggetti a specifici limiti di utilizzo e diffusione degli stessi.

## Art. 10– Trattamento dei dati personali

Titolare del trattamento è la Giunta Regionale, nella persona del legale rappresentante.

Responsabile del trattamento interno è il Direttore pro-tempore della Direzione Generale Welfare .

Ai sensi dell'art. 29 del Dlgs. n.196/2003 la Fondazione contraente assume la qualifica di responsabile esterno del trattamento dati nella persona del legale rappresentante pro- tempore della Fondazione. La Fondazione dichiara di essere consapevole che i dati che tratta nell'espletamento della cooperazione sono dati personali e quindi, come tali, essi sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali.

Contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo Fondazione si impegna:

- a) ad ottemperare agli obblighi previsti dal Dlgs. n. 196/2003 anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari;
- b) ad adottare le disposizioni contenute nell'allegato al decreto 6805 del 07/07/2010;
- c) a rispettare le eventuali istruzioni specifiche ricevute relativamente a peculiari aspetti della presente cooperazione;
- d) a nominare, ai sensi dell'art. 30 del Dlgs. n. 196/2003, i soggetti incaricati del trattamento stesso, di impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidato e fornire la formazione necessaria a garantire, nello svolgimento delle proprie attività, la protezione dei dati;
- e) a nominare ed indicare a Regione Lombardia una persona fisica referente per la "protezione dei dati personali" con il quale il Titolare potrà interfacciarsi per impartire istruzioni e per ogni richiesta. Il referente deve essere scelto tra personale dotato delle conoscenze specifiche, dell'esperienza e delle competenze necessarie nel settore della protezione dei dati;
- f) a relazionare con cadenza annuale sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate. Tali relazioni devono descrivere i trattamenti di dati personali effettuati riportandone le informazioni essenziali e le misure messe in atto per conformare tali trattamenti alla normativa in materia, con particolare riferimento ai principi di necessità, pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati trattati, nonché di correttezza nel trattamento e alle misure di sicurezza;
- g) a comunicare tempestivamente qualunque variazione che riguardi il Responsabile esterno del trattamento, il referente individuato, ed ogni circostanza rilevante in cui sussistano elementi per ritenere che sia avvenuta una violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali
- h) a consentire l'accesso di Regione o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

Eventuali specificazioni, necessarie per il trattamento dei dati sensibili o giudiziari o tipologie di flussi di dati particolarmente complessi, potranno essere declinate con apposito disciplinare.

## Articolo 11 – Utilizzazione e pubblicazione dei risultati

1. Regione potrà liberamente utilizzare le relazioni e/o i risultati derivanti dall'attività oggetto del presente accordo fermo restando che, salvo specifiche intese scritte tra le parti, è escluso l'utilizzo del nome della Fondazione per scopi pubblicitari.
2. E' esclusa l'utilizzazione dei risultati delle attività oggetto di accordo quali perizie di parte in vertenze di carattere legale, salvo espressa autorizzazione.

## Articolo 12– modifiche e ulteriori disposizioni

1. Ogni modifica al presente accordo si configura come atto aggiuntivo e deve essere approvato con le medesime modalità.
2. Il presente accordo non è soggetto a registrazione se non in caso d'uso ai sensi della normativa vigente. Eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.
3. Il presente accordo è esente da bollo ai sensi della normativa vigente.

4. Le eventuali controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo che dovessero insorgere tra le Parti, qualunque sia la loro natura, verranno risolte in via amministrativa.
5. Per quanto non regolato dalle disposizioni del presente accordo, lo stesso sarà disciplinato dalle disposizioni normative vigenti in materia.

Letto, accettato e sottoscritto.

Data

\_\_\_\_\_

REGIONE LOMBARDIA

Il Direttore della Direzione Generale Welfare

( \_\_\_\_\_ )

REGIONE LOMBARDIA

Il Direttore della Direzione Generale Università Ricerca e Open Innovation

( \_\_\_\_\_ )

FONDAZIONE REGIONALE PER LA RICERCA BIOMEDICA

( \_\_\_\_\_ )